

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2009²,
decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Berna

all'articolo 73 capoverso 4 della Costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 30 novembre 2008;

2. Turgovia

al § 30 della Costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare dell'8 febbraio 2009;

3. Vaud

all'articolo 179 numero 3^{bis} della Costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 21 ottobre 2007 e agli articoli 65a e 131 capoverso 4 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 30 novembre 2008;

4. Ginevra

agli articoli 53 A capoverso 2, 160 F e 182 capoversi 2 e 3 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2006 e all'articolo 174 A della Costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 30 novembre 2008.

5. Giura

agli articoli 102 capoverso 1, 103, 104 capoverso 1, 106, 107, 134 capoverso 3 e all'articolo 12 delle disposizioni finali e transitorie nonché all'abrogazione dell'articolo 10 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 30 novembre 2008.

¹ RS 101
² FF 2009 5165

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.